



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

La Sindaca

Ord. 54/2025

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE ED ESERCIZI ASSIMILATI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI COMPRESI NELL'AREA INDIVIDUATA DALLA DELIBERA DI G.C. N. 482 DEL 27 DICEMBRE 2024

LA SINDACA

RILEVATO che:

- in concomitanza con il periodo estivo, in prossimità di alcuni luoghi nei quali si esercitano le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed esercizi assimilati, nonché degli esercizi commerciali, continuano a verificarsi assembramenti con conseguenti urla e schiamazzi;

- detta situazione ha assunto proporzioni particolarmente rilevanti nella fascia oraria serale e notturna, anche in considerazione del fatto che numerosi avventori acquistano per asporto bevande soffermandosi fuori dai locali pubblici per la loro consumazione;

- la frazione di Marina di Carrara è luogo caratterizzato da episodi sempre più frequenti e diffusi di disturbo alla quiete pubblica di cui sono protagonisti, in maniera sempre più considerevole, anche adolescenti;

- tali episodi interessano anche l'area di Carrara centro ed Avenza;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 04/07/2018, è stato approvato il nuovo Regolamento di Polizia Urbana, nel cui Titolo III sono disciplinate la convivenza civile, il decoro urbano e l'igiene pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 26 del predetto Regolamento, al comma 1 dispone il divieto per chiunque di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo su aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, escluse le superfici di somministrazione autorizzate di cui all'Art.41 della Legge Regione Toscana n. 28 del 07/02/2005 (ora L.R. 62/2018), mentre al successivo comma 2 stabilisce che il periodo e le aree poste all'interno del territorio comunale in cui vige tale divieto siano individuate con deliberazione della Giunta Comunale;

VISTA la Giunta Comunale n.482 del 27 dicembre 2024 ad oggetto: "Divieto di consumare bevande alcoliche in qualsiasi contenitore, ovvero consumare qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro, tutti i giorni dalle ore 22.00 alle ore 08.00 del giorno successivo, dal 01/01/2025 al 31/12/2026.Delimitazione aree";

Piazza 2 Giugno 1, 54033 Carrara

Tel. 0585 641251

E-mail: sindaco@comune.carrara.ms.it

PRESO ATTO che le aree di Carrara centro, Avenza e Marina sono così definite:

- area del centro storico di Carrara delimitata da Via Don Minzoni - Via Erevan - Via Codena - Via M. Dell'Amico - Via P. Tacca – Via C. Fontana - Piazza Sacco e Vanzetti - Via Monterosso - Via del Cavatore - Via B. Conti - Via Colonnata – Via Carriona - Salita San Rocco – Viale Potrignano – Via Apuana - Via Carriona - Via del Commercio – Via C. Dickens – Via Elisa - Via San Martino - Corso F.lli Rosselli fino a Viale XX Settembre - Via Roma;

- area di Avenza delimitata da Via Petacchi - Viale XX Settembre (tratto compreso tra Via Petacchi e Via Covetta) , Via Covetta (tratto compreso tra Viale XX Settembre e Via Carriona) e Via Carriona (tratto compreso tra Via Covetta ed il sottopasso ferroviario);

- area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D.Zaccagna - Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano -Viale C. Colombo - Via Rinchiosa - Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbricotti fino al confine con Sarzana- Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti – Via Pontremoli Viale G. Galilei,

TENUTO CONTO che, come emerso da segnalazioni pervenute a questa Amministrazione, dagli articoli degli organi di informazione a vario mezzo, le aree del territorio comunale nelle quali si concentrano maggiormente i fenomeni di degrado e non rispetto delle regole della convivenza civile coincidono con l'area individuata dalla succitata delibera di Giunta;

VISTO l'50 del T.U.E.L. 267/00, ed in particolare il comma 5 del medesimo articolo, laddove riconosce al Sindaco la potestà di intervenire, quale rappresentante della comunità locale ed in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel caso in cui si prospetti l'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

DATO ATTO CHE la costante esposizione al rumore, in particolar modo durante le ore notturne, può determinare un'alterazione del benessere psico - fisico dei normali ritmi di vita che si riflettono sulla tranquillità personale dei residenti, incidendo sulle normali attività quotidiane e provocando uno stato di malessere psichico diffuso che, pur non sfociando in una vera e propria malattia, provoca, tuttavia, ansia , irritazione , difficoltà a far fronte alle normali occupazioni;

RICHIAMATO quanto contenuto nel "Patto per la sicurezza urbana e per la promozione e attuazione di un sistema di sicurezza partecipata", ed in particolare quanto previsto all'articolo 9 (attività di controllo sulle attività economiche e modelli di prevenzione amministrativa);

VALUTATI sussistenti i presupposti, a tutela del diritto alla quiete in orario notturno, per l'adozione di misure in materia di orario di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di somministrazione;

VISTA la Legge Regionale Toscana 23 novembre n.62 e s.m.i "Codice del Commercio";

VALUTATO che l'adozione di un provvedimento volto a limitare gli orari di apertura oltre un certo orario dei locali di somministrazione e assimilati nonché degli esercizi di vendita ricadenti nelle aree sopra descritte, sia strumento più idoneo allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento e di disturbo alla quiete pubblica e si ponga in una prospettiva di gradualità rispetto ai provvedimenti già assunti mediante l'adozione del regolamento di Polizia Urbana;

RITENUTO quindi di intervenire adottando provvedimento per limitare gli orari dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, applicabile anche ai circoli privati di cui al DPR 235/2001, nonché gli orari di apertura e chiusura anche degli esercizi che svolgono in prevalenza attività

artigianale di preparazione alimentare con annesso punto vendita, come rosticceria, gelateria, yogurteria, pasticceria, pizzeria al taglio, gastronomia e similari;

RITENUTO altresì necessario intervenire in materia anche in materia di orario di esercizi commerciali di vicinato e di media struttura presenti nelle aree sopra individuate;

RILEVATO CHE il presente provvedimento è adottato con validità circoscritta al periodo che va dal giorno **11 luglio 2025** al giorno **14 settembre 2025**, nel quale si intende indispensabile intervenire per limitare le problematiche esposte e le relative conseguenze;

Tutto ciò premesso;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art.54 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e .s.m.i.;

VISTO il regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di Consiglio Comunale n.76 del 15/07/2019;

Visto il verbale del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (ns protocollo 58494/2025) che riunitosi in data 25/06/2025, ha valutato *“la possibilità di adottare specifiche ordinanze volte a regolare, tra l'altro, l'orario di chiusura dei locali e la somministrazione di bevande alcoliche”*;

DISPONE

per le motivazioni in premessa indicate, di stabilire la seguente disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, esercizi commerciali, circoli privati, laboratori artigianali, come di seguito riportato.

Art. 1 _ Campo di applicazione

Le disposizioni contenute nella presente ordinanza si applicano agli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ed ai circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché agli esercizi artigianali di produzione alimenti con annesso punto vendita, come gelateria, yogurteria, pasticceria, pizza da taglio ed asporto, nonché agli esercizi di vicinato e medie strutture di vendita ricadenti nelle seguenti aree:

-area del centro storico di Carrara delimitata da Via Don Minzoni - Via Erevan - Via Codena - Via M. Dell'Amico - Via P. Tacca – Via C. Fontana - Piazza Sacco e Vanzetti - Via Monterosso - Via del Cavatore - Via B. Conti - Via Colonnata – Via Carriona - Salita San Rocco – Viale Potrignano – Via Apuana - Via Carriona - Via del Commercio – Via C. Dickens – Via Elisa - Via San Martino - Corso F.lli Rosselli fino a Viale XX Settembre - Via Roma;

- area di Avenza delimitata da Via Petacchi - Viale XX Settembre (tratto compreso tra Via Petacchi e Via Covetta) , Via Covetta (tratto compreso tra Viale XX Settembre e Via Carriona) e Via Carriona (tratto compreso tra Via Covetta ed il sottopasso ferroviario);

- area di Marina di Carrara delimitata da Via Covetta - Via A. Pucciarelli - Viale D.Zaccagna - Viale delle Pinete fino a confine con Massa - Viale G. da Verrazzano -Viale C. Colombo - Via Rinchiosa - Largo Marinai d'Italia - Viale A. Vespucci compresa zona degli stabilimenti balneari - Via C. Fabbricotti fino al confine con Sarzana- Via Comano - Via Bassagrande - Via del Parmignola - Via Cà Marchetti – Via Pontremoli - Viale G. Galilei;

Art. 2_ Orari minimi e massimi di apertura e di chiusura

A partire dal giorno **11 luglio 2025 fino al giorno 14 settembre 2025 (compresi)** gli esercenti sono liberi di determinare l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio all'interno delle seguenti fasce orarie:

1. per gli esercizi che effettuano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed i circoli privati di cui al D.P.R. 235/2001, nonché gli esercizi artigianali di preparazione alimentare con annesso punto vendita, come, a titolo esemplificativo, gelaterie, yogurteria, pasticceria, pizza da taglio ed asporto :
dalle ore 5,00 alle ore 02,00.
2. per gli esercizi di vicinato e media struttura di vendita:
dalle ore 07,00 alle ore 24,00.

Tale limitazione vale anche per la vendita da asporto.

Art. 3 _ Sanzioni

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale e/o amministrativo, l'accertamento delle violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza, comporta, a carico dei trasgressori e secondo il disposto dell'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Municipale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento

Carrara, data della sottoscrizione digitale

LA SINDACA
Ing. Serena Arrighi

Documento firmato digitalmente ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 21, 23, 23bis e 23ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione Digitale